

Osservazioni di Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare) al Documento di consultazione sul 16° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”, sul 22° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” e sul 75° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”

Premessa

Assofin (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare) apprezza l’opportunità di formulare osservazioni e commenti sul *Documento di consultazione sul 16° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”, sul 22° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL” e sul 75° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”* e contribuisce volentieri alla consultazione, con lo spirito di collaborazione che contraddistingue da sempre il suo rapporto con l’Organo di Vigilanza.

Di seguito vengono riportate osservazioni e richieste di chiarimento pervenute dalle Associate sui contenuti delle ricordate Circolari: pur facendo riferimento, in particolare, alla Circolare n. 217, i commenti riguardano almeno in parte temi trattati anche nelle Circolari che riguardano le banche.

Restituzioni effettuate o da effettuare a fronte di impropri addebiti

Si chiede di integrare, se possibile, il concetto di “impropri addebiti” richiamato dalla circolare in consultazione facendo riferimento a un elenco “chiuso” di casistiche e/o norme di riferimento.

Si chiede inoltre di indicare, se possibile, una soglia di rilevanza di restituzione per singolo cliente al di sotto della quale non è richiesta alcuna segnalazione.

Modifiche unilaterali nei rapporti con la clientela

Si chiede di precisare, se possibile, l’esclusione dalla contribuzione delle modifiche unilaterali eventualmente imposte da vincoli di legge.

Richieste di disconoscimento di operazioni di pagamento

Si chiede di inserire esempi di riferimento che chiariscano il perimetro di segnalazione. La descrizione della voce sembra infatti porre l’enfasi sulla data di ricezione delle richieste (*“vanno indicate nella presente voce le richieste di disconoscimento da parte della clientela relative a operazioni di pagamento non autorizzate*



ricevute dall'ente segnalante nel periodo di riferimento). La struttura delle singole sottovoci richiede però di fornire informazioni integrative, relative all'esito della richiesta (importo rimborsato/non rimborsato, accoglimento totale o parziale della richiesta).

Esempio (segnalazione Primo Semestre 2022: 30.6.22)

Ricezione richiesta di disconoscimento in data 20.6.22. Entro il 30.6 l'ente segnalante non ha ancora esitato (accolto/rifiutato) la richiesta.

In questo caso al 30.6.22 l'ente non potrà segnalare la voce XXX10 "richieste di disconoscimento di operazioni di pagamento", non conoscendo ancora l'esito della richiesta. Si chiede di chiarire come deve comportarsi l'intermediario segnalante per queste casistiche in esempio.

Si chiede inoltre di chiarire se il concetto di "importo rimborsato" è da intendersi come l'effettivo importo liquidato al cliente, indipendentemente dalla perdita subita dall'intermediario. Si chiede infine di chiarire se il concetto di "accoglimento parziale" è da intendersi al netto dell'applicazione di franchigie.

Numero dei reclami gestiti oltre i termini

Si chiede di inserire esempi di riferimento che chiariscano il perimetro di segnalazione. Dalla lettura della norma in consultazione sembrerebbe infatti esclusa la segnalazione dei reclami gestiti oltre i termini ma ricevuti nel periodo di riferimento precedente.

Esempio (segnalazione Primo Semestre 2022: 30.6.22)

Ricezione reclamo in data 20.6.22: l'ente segnala con riferimento al primo semestre 2022 la voce 52430 "numero di reclami ricevuti" nella sottovoce di pertinenza in base alla fase di accoglimento del reclamo al 30.06.22; in questo caso l'ente segnalante saprà solo nel semestre successivo se quel reclamo verrà gestito o meno oltre i termini previsti dalle Disposizioni di Trasparenza; si richiede di chiarire come deve comportarsi l'intermediario segnalante per queste casistiche in esempio.

Altre somme ricevute dalla clientela dei servizi di pagamento assoggettate a tutela

Si chiede di chiarire se, in presenza di carte revolving connesse all'utilizzo, da parte della clientela, di una linea di credito (finanziamento) collegata a carte di credito, i fondi ricevuti (es. bonifici e/o accrediti non riferibili a causali di storno/chargeback) debbano essere segnalati nella voce "Altre somme ricevute dalla clientela dei servizi di pagamento assoggettate a tutela", nel caso in cui non siano trasferiti al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui sono stati ricevuti.